



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 31/01/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 11 gennaio 2013, n. 4

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico della potenza elettrica di 26 MW, costituito da 13 aerogeneratori di potenza elettrica uninominale pari a 2 MW, sito nel comune di Deliceto, località "Ciarluzzi, Risega, Piana di Castro, Catenaccio" (FG);
- di una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno del parco eolico alla Sotto Stazione elettrica 20/150 kV;
- di una nuova Stazione 380/150 kV raccordata in entra - esci alla linea esistente a 380 kV "Foggia - Candela". Autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1367 del 12.12.2008 volturata in favore di Terna con Determinazione n. 193 del 01.04.2009.

Società: Delsis S.r.l. con sede legale in Foggia (FG), Via Mario Forcella, 10 - P. IVA e C.F. 03543760718.

Il giorno 11 gennaio 2013, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come

- definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
 - il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
 - la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
 - la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
 - la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
 - la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
 - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
 - il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l'art. 65 comma 5) che "il comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall'art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali";
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Regione Puglia, Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Ecologia, con nota prot. n. 10428 del 08.09.2006, comunicava di aver provveduto ad inoltrare richiesta di regolarizzazione dell'istanza ai fini dell'espletamento della procedura di screening ambientale ex L.R. 11 del 12.04.2001;
- la Società Sistemi Energetici S.r.l., avente sede legale in Foggia, Via Piave 34/B, P. IVA e C.F.

03231620711, con nota prot. n. 38/13403 del 17.11.2006, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 44 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG) - località "Catenaccio, Risega, Quercia, Piana di Castro, Pascucci, Piano d'Amendola";

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 38/11122 del 30.10.2007 inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;

- con determinazione dirigenziale n. 601 del 19.12.2006, del Servizio Ecologia della Regione Puglia, si esclude dalla procedura di VIA, con le prescrizioni nella stessa dettate, il progetto per la realizzazione dell'impianto da fonte eolica, costituito da n. 22 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 44 MW, aventi le seguenti coordinate:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y

1 2558101 4567204

2 2558775 4567350

3 2558166 4566861

4 2558884 4566743

5 2558575 4566640

6 2557996 4566522

7 2558089 4566067

8 2558434 4566206

9 2558077 4568217

10 2557595 4568487

11 2557465 4567864

12 2557170 4567669

13 2556773 4567360

14 2558597 4568282

15 2558658 4567874

16 2558969 4567041

17 2558943 4566356

18 2559408 4566412

19 2558809 4566036

20 2559057 4565770

21 2559129 4565404

22 2559527 4565670

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 38/8521 del 30.07.2007 inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;

- la Società Sistemi Energetici S.r.l. con nota dello 01.08.2007 (Prot. n. 38/9052 del 24.08.2007) comunicava che a seguito del conferimento del ramo d'azienda del 26.07.2007 a rogito del notaio Paolo Simonetti di Cerignola (FG) tutti i diritti relativi alle autorizzazioni, concessioni e convenzioni necessarie per la realizzazione dell'impianto eolico in progetto, sono stati trasferiti alla società Delsis S.r.l. con sede in Foggia via Piave 34/b, partita IVA 03543760718;

- la società Delsis S.r.l. con nota del 03.09.2007 (acquisita al prot. n. 9267 del 04.10.2007) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 2883 del 20.03.2009 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- la Società Delsis S.r.l., come dalla stessa dichiarato, in data 23.09.2009 (prot. n. 11186 del 20.10.2009) trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 1265 del 28.01.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 22 febbraio 2010, aggiornata in attesa che la Società provvedesse all'inoltro della documentazione integrativa richiesta dall'Autorità di Bacino; nonché in attesa del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica rilasciato dal competente Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia;

- la società Delsis S.r.l. dichiarava, nel corso della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 22 febbraio 2010, di aver inoltrato al competente Servizio Ecologia della Regione Puglia richiesta di proroga della D.D. 601 del 19.12.2006 di esclusione da V.I.A.;

- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia, con nota prot. n. 5008 del 08.06.2010, comunicava parere sfavorevole alla installazione degli aerogeneratori contraddistinti dai numeri 4, 5, 7, 8, 17, 18, 21, e 22 nonché prescriveva che gli aerogeneratori contraddistinti dai numeri 19 e 20, per i quali non era ben chiara la esatta ubicazione, fossero posizionati al di fuori dell'area buffer dei corsi d'acqua come prevista

dall'art. 142, comma 1 del D.Lgs. 42/2004;

- la Società con nota del 10.09.2010 (acquisita al prot. n. 14241 del 05.10.2010) comunicava la rinuncia alla realizzazione degli aerogeneratori contraddistinti dai numeri SE4, SE5, SE7, SE8, SE18, SE21, SE22; provvedendo anche alla delocalizzazione dell'aerogeneratore SE17 ed SE6. Inoltre, come riportato nell'elaborato "Relazione di inquadramento dell'impianto rispetto al PUTT/P" dichiarava che tutti gli aerogeneratori sono posizionati al di fuori delle aree ex art. 142, comma 1 del D.Lgs. 42/2004;

- la Società con altra nota sempre del 10.09.2010 (acquisita al prot. n. 14242 del 05.10.2010) comunicava, inoltre, di aver provveduto a trasmettere il progetto come rimodulato a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento per il rilascio dell'A.U. ex art. 12 D.Lgs. 387/2003;

- la Regione Puglia - Servizio Energia reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti energetiche, connota prot. n. 14344 del 07.10.2010, convocava per il giorno 21 ottobre 2010 una nuova riunione della Conferenza di Servizi, al fine di sottoporre all'esame degli Enti interessati il progetto come rimodulato dalla società Delsis S.r.l. al fine di dare esecuzione alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia e dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 9006 del 30.09.2010, verificato che la rimodulazione del progetto originario, allo stato attuale, nessuna torre eolica interessa aree sottoposte a tutela paesaggistica statale ex art. 142 D.Lgs. 42/2004, ritiene di non dover esprimere alcun parere di competenza. Per quanto attiene la realizzazione del cavidotto di connessione, in considerazione delle modalità di attraversamento previste dal progetto, depositato con nota del 15.09.2010, ritiene di poter esprimere parere favorevole sotto l'aspetto paesaggistico;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 15246 del 18.10.2010, rilascia parere favorevole a condizione che:

- si provveda alla verifica dell'interesse archeologico nelle aree delle turbine n. SE1 e SE6, come riportate nel progetto rimodulato, non essendoci più interferenza con la turbina SE21 indicata come area a rischio archeologico nella precedente nota prot. n. 2806 del 22.02.2010;

- si provveda alla esecuzione di saggi preventivi nell'area delle turbine SE1 e SE6 nonché l'assistenza archeologica nella realizzazione delle opere di scavo dei cavidotti e delle piste di servizio interferenti con le unità topografiche evidenziate con la surrichiamata nota prot. n. 2806 del 22.02.2010;

- nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, l'assistenza archeologica dovrà essere curata da soggetti in possesso di idonei titoli formativi e professionali accuratamente valutati da questa Soprintendenza;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G., prot. n. 4634 del 16.09.2010, rilascia nulla osta alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in progetto a condizione che la Società si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso i lavori minerari temporanei o permanenti, affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. n. 128 del 09.04.1959;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 14363 del 24.11.2009, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e della linea elettrica MT. Il nulla osta è rilasciato in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla società Delsis S.r.l.;

- Ministero per lo Sviluppo Economico - Sezione U.N.M.I.G., prot. n. 5194 del 20.10.2010, conferma il parere favorevole rilasciato con la precedente nota prot. n. 5193 del 20.10.2010 a condizione che la Società si impegni a modificare il tracciato dei cavidotti nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso impianto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 09.04.1959 n. 128, sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";

- Ministero dei Trasporti - Direzione Generale Sud e Sicilia, prot. n. 3550 del 13.10.2010, comunica che se le condizioni di distanza ridotta da linee di trasporto pubblico ad impianto fisso non sussistono l'U.S.T.I.F. è da ritenersi non interessato al procedimento;
- Regione Puglia - Area Politiche per la mobilità e qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio, prot. n. 1922 del 24.02.2011, rilascia parere favorevole, per il progetto come ridimensionato nella proposta trasmessa con nota acquisita al prot. n. 145-1803 del 22.02., a condizione che:
 - in fase di cantiere sia prevista la periodica bagnatura delle piste di cantiere; il lavaggio dei pneumatici dei mezzi d'opera in uscita dal cantiere; l'utilizzo di idonei cassoni scarrabili per lo smaltimento del materiale proveniente dagli scavi; siano utilizzate recinzioni del cantiere con pannelli ciechi, per i lavori che si svolgano nelle immediate vicinanze di aree abitate; siano utilizzati mezzi d'opera conformi alle più restrittive normative in materia di emissioni acustiche e in atmosfera;
 - sia prevista la realizzazione e gestione di un intervento di rinaturalizzazione, di estensione non inferiore a 20000 mq, preferibilmente su aree attigue alle zone con vegetazione spontanea del Torrente Carapellotto, interessate dall'impianto eolico in oggetto, con piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone, mediante un progetto appositamente realizzato, che dovrà essere valutato dal Servizio Assetto del Territorio prima dell'inizio dei lavori;
 - a fine vita dell'impianto siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori; siano rimosse le fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste, ecc.); sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente la fase di cantiere.
- La verifica di tutte le sopraelencate prescrizioni saranno a carico del Comune di Deliceto;
- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Ecologia, prot. n. 10966 del 22.09.2010, comunica di aver già espresso il parere sulla compatibilità ambientale con Determina Dirigenziale n 601 del 19.12.2006, comprensiva di prescrizioni per la mitigazione degli impatti indotti; declina pertanto da qualsiasi responsabilità in ogni sede per modifiche e/o varianti di qualunque natura e tipologia apportate al progetto definitivo;
- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio regionale Espropri, prot. n. 92726 del 20.10.2010, rilascia parere favorevole a condizione che:
 - sia verificato preliminarmente che non vi siano interferenze con il progetto per la realizzazione di un parco eolico proposto dalla società Elce Energia S.p.A. denominato "Elce" sito nel medesimo Comune di Deliceto;
 - si proceda, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. 327/2001.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTA:

la nota prot. n. 14572 del 05.12.2011, con cui La Regione Puglia - Servizio Energia Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, comunicava "Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità".

RILEVATO che:

l'Ufficio Energia ha provveduto a trasmettere al comune di Deliceto n. 2 comunicazioni di "Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità" per irreperibilità della ditta proprietaria per le quali

non sono pervenute osservazioni.

CONSIDERATO che:

è pervenuta n. 1 opposizione, acquisita al prot. 1152 n. 09.02.2012 e basata su argomentazioni di natura essenzialmente economica, oltre i termini previsti dal D.P.R. 327/2001 per la presentazione di osservazioni, inoltrata comunque alla società Delsis S.r.l. con nota prot. n. 1399 del 14.02.2012.

CONSIDERATO inoltre che:

la società Delsis S.r.l. con nota del 27.12.2012 (acquisita al prot. n. 231 del 09/01/2013) trasmetteva comunque proprie controdeduzioni all'opposizione pervenuta oltre il sopracitato previsto termine; con cui chiariva che le mutate condizioni progettuali non renderebbero necessario l'esproprio del terreno oggetto di opposizione ma esclusivamente una occupazione temporanea;

la Società con nota prot. n. 263 del 11.01.2013 dichiarava la inesistenza di interferenze fra il progetto oggetto della presente autorizzazione e l'iniziativa proposta dalla società Elce Energia S.p.A. denominato "Elce" sito nel medesimo comune di Deliceto.

Pertanto, in merito alla sopracitata occupazione temporanea, come dichiarato dalla Società medesima, del terreno oggetto di opposizione all'avviso di "Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità" si prescrive alla Società l'obbligo della messa in pristino del terreno a conclusione delle fasi di costruzione dell'impianto in oggetto e prima della sua entrata in esercizio al fine di renderlo disponibile all'uso legittimo del proprietario.

• Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, prot. n. 96663 del 04.11.2010, rilascia nulla osta a condizione che:

- sia mantenuto per l'intero alveo dei corsi d'acqua attraversati "Torrente Carapellotto", "Nuovo Carapellotto", "Canale Pozzo Pascuccio" e "Canale Vallone Legnano" ed oltre l e sponde la profondità minima di mt. 2,00 di posa del cavidotto con la sonda teleguidata;

- vengano apposti agli estremi di emersione cippi di segnalazione;

- nei punti di emersione sia apposto un sistema di segnalazione di pericolo specifico derivante da folgorazione per contatto, i cui cartelli dovranno essere apposti e conservati per tutta la durata della vita della rete e comunque nel periodo in cui l'atto amministrativo di concessione ha validità;

- sia corrisposto un canone annuo per ogni attraversamento da versare all'Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche provinciali BA/FG;

• Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Tutela delle Acque, prot. n. 2134 del 07.07.2010, rilascia nulla osta alla realizzazione

• Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 8445 del 20.10.2010, conferma il nulla osta di massima alla realizzazione del progetto a condizione che all'atto della costruzione dell'elettrodotta si terrà conto delle distanze dello stesso da aree di cava in esercizio e/o dismesse, previste dal D.P.R. 128 del 09.04.1959 e s.m.i. rilasciato con la precedente nota prot. n. 4450 del 21.05.2010. Nel caso di attraversamenti di zone soggette a tutela la società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. n. 1775/1933 art. 120;

• Regione Puglia - Area Politiche Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, prot. n. 35363 21.04.2010, rilascia parere favorevole a condizione che:

- tutti i materiali da utilizzare per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere siano costituiti da materiale; in prossimità del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di deposito, nonché delle cabine è consentita la realizzazione di aree per il transito ed il parcheggio dei mezzi, ricoperte con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia);

- nella costruzione delle piste non vengano eseguiti sbancamenti e movimentazione del suolo;

- terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, sia ripristinato lo strato originario del suolo;
- nella fase di riempimento e di chiusura delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno di terreni agricoli, dovrà essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo e quest'ultimo non dovrà essere compattato;
- sia escluso l'utilizzo di diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
- in caso di presenza di alberi di ulivo, le stesse non potranno essere abbattute ma solamente spostate previa acquisizione, prima della cantierizzazione delle opere, dell'apposita autorizzazione da parte del competente Ufficio Provinciale;
- Regione Puglia - Area Politiche Sviluppo Rurale - Servizio Foreste, prot. n. 1563 del 22.02.2010, comunica che l'area di impianto non ricade in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923;
- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 7428 del 28.06.2011, comunica che, in considerazione delle modifiche apportate al layout dell'impianto, i lavori relativi alla costruzione dell'impianto eolico come proposto dalla Società nonché delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dello stesso sono compatibili con le previsioni del P.A.I. approvato a condizione che:
 - gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte del cavidotto siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre le quote di posa del cavidotto stesso siano valutate sulla base di adeguati studi relativi alla capacità erosiva della piena bicentenaria dei rispettivi impluvi, includendo un franco di almeno 1 m. rispetto alla nuova quota di fondo alveo ricavata da detti studi, e comunque le profondità di posa non siano inferiori a quanto previsto negli elaborati di progetto;
 - nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del PAI il riempimento della trincea per la posa del cavidotto venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano al riempimento stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentenaria;
 - lo scavo della trincea per la posa del cavidotto nelle aree tutelate ai sensi del citato art. 15 delle N.T.A. del PAI sia realizzato in modo da prevenire fenomeni di instabilità nei versanti coinvolti;
 - in relazione alla sottostazione di trasformazione e alla cabina di sezionamento CS3 si verificata la stabilità dei versanti coinvolti;
 - siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri per la realizzazione di attraversamenti di corsi d'acqua con tecniche diverse (comprese quelle con perforazione teleguidata) e/o cantieri definiti mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità;
 - le eventuali opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;
 - le operazioni di scavo e rinterro non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
 - durante le fasi di cantiere e durante l'esercizio delle opere si eviti ogni infiltrazione, ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi;
 - per lo stoccaggio dei materiali di cantiere e di risulta, ove lo stesso avvenga in aree perimetrale a pericolosità geomorfologica, si tengano in debito conto le condizioni di stabilità delle aree stesse evitando, a ogni modo, quelle vincolate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del PAI;
 - sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere previste;
- Arpa Puglia - DAP di Foggia, modulo parere del 21.10.2010, conferma il parere favorevole espresso con precedente modulo parere del 22.02.2010;
- Provincia di Foggia - Servizio Progettazione Manutenzione Gestione - Ufficio Concessioni, prot. n. 36848 del 12.07.2010, rilascia parere preventivo favorevole a condizione che la Società provveda a

presentare regolare istanza per il rilascio della concessione e per la quale sarà richiesto il versamento di un deposito cauzionale a garanzia del ripristino dei luoghi;

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 24354 del 19.11.2010, rilascia parere favorevole a condizione che:

- siano rispettate in ogni parte le condizioni dettate dal competente Ufficio Coordinamento Strutture tecniche Provinciali BA/FG;

- nel caso si renda necessario in futuro l'ampliamento delle sagome di norma degli alvei interessati dai cavidotti, la Società proprietaria dovrà provvedere a propria cura e spese a rimuovere le installazioni elettriche che dovessero risultare incompatibili con le nuove sagome, e di norma, a realizzare le opere provvisorie per garantire la continuità elettrica ai propri impianti ed infine a reinstallare i cavidotti ad avvenuto adeguamento degli alvei, rinunciando a qualsiasi indennizzo sia per tali attività e sia per eventuali perdite di produzione dell'impianto eolico;

- sia comunicato con congruo anticipo la data di inizio dei lavori di attraversamento degli alvei onde consentire i controlli e la sorveglianza del caso;

- Comune di Deliceto - Ufficio Tecnico e Ambiente, prot. n. 7578 del 13.10.2010, considerato che le opere da eseguire, così come progettate, preservano l'assetto geomorfologico ed idrogeologico preesistente, pertanto conforme agli indirizzi di tutela e alle prescrizioni di base del PUTT/P e non sono in contrasto con lo strumento urbanistico vigente, rilascia parere favorevole;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 047861 del 19.10.2010, conferma il parere favorevole rilasciato con la nota 036273 del 29.07.2010;

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 17365 del 08.10.2010, rilascia nulla osta con prescrizioni a condizione che la Società provveda alla bonifica dell'area interessata dall'impianto in progetto, comunicando al Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 39755 del 21.07.2010, rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizione che siano rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore per ciò che riguarda la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea;

- ENAC - Ente nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n. 11859 del 19.02.2010, rilascia parere favorevole a condizione che:

- per quanto riguarda la segnaletica diurna, per aerogeneratori di altezza superiore a 100 m. e pale di lunghezza superiore ai 30 m., le stesse siano verniciate con n. 3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle pale stesse; per pale di dimensione uguale o inferiore a 30 m. la verniciatura si limiterà ad un terzo della lunghezza delle stesse. La manutenzione sarà a cura e spese del proprietario del bene;

- per quanto riguarda la segnalazione notturna, le luci dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione e per un arco di cerchio di 30° circa. La Società potrà proporre una soluzione alternativa parimenti efficace che sarà oggetto di opportuna valutazione. Dovrà essere, inoltre, prevista a cura e spese della Società una procedura manutentiva ed il monitoraggio dell'efficienza della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile. Dovrà essere comunicata almeno 90 giorni prima e almeno 30 giorni prima la data di inizio e di fine lavori alla Direzione Aeroportuale di Bari - Brindisi, all'ENAV e all'Aeronautica Militare C.I.G.A. ai fini della pubblicazione in AIP e per l'attivazione della richiesta procedura manutentiva, trasmettendo anche i dati relativi alle coordinate geografiche sessagesimali nel sistema WGS-84 di ogni aerogeneratore; altezza massima dell'aerogeneratore (torre+raggio pala); quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore (altezza massima+quota terreno); eventuale segnaletica ICAO adottata; nonché la data di effettiva attivazione della segnaletica luminosa notturna per il successivo aggiornamento concernente la documentazione aeronautica. Infine qualora si ritenga opportuno limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte

degli aerogeneratori contenendo anche l'impatto ambientale, la Società potrà presentare apposito studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi;

• ASL FG - Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 78 del 12.03.2008, rilascia nulla osta igienico sanitario a condizione che:

- siano rispettate le distanze dalle abitazioni e dalle strade provinciali di circa 300 m. come da regolamento vigente e che nelle immediate vicinanze del campo non vi siano abitazioni costantemente abitate e che la previsione del livello sonoro prodotto dai generatori sia inferiore ai 30 dB, valori inferiori di 60 dB previsti dal DPCM 01.03.1991 e s.m.i.;

- gli elettrodotti dovranno essere interrati ad una profondità minima di 1 m. e dovrà essere segnalato, con idonee segnalazioni di pericolo, il tracciato della linea interrata;

- eventuali linee aeree di media ed alta tensione, utilizzate per il conferimento ad Enel dell'elettricità prodotta, dovranno essere eseguite nel rispetto delle distanze di sicurezza dettate dal DPCM 23.04.1992 e s.m.i.;

- siano rispettati i limiti di inquinamento elettromagnetico previsti dal DM 381/1998 e s.m.i.;

- siano garantite tutte le misure di sicurezza ed infortunistica per tutelare lo stazionamento ed anche il passaggio nelle vicinanze di persone ed animali;

- lo smaltimento degli oli esausti e delle batterie tampone, avvenga tramite Ditta autorizzata D.Lgs. 22/1997 e s.m.i.;

- la realizzazione e la messa in opera dell'impianto in oggetto, siano conformi alle descrizioni progettuali, alle previsioni contenute nella documentazione tecnica presentata e rispettare le linee guida della Regione Puglia (delibera G.R. 131 del 02.03.2004);

• Snam Rete Gas S.p.A., prot. n. 379 del 06.08.2010, conferma il parere favorevole rilasciato con la precedente nota prot. n. 345 del 21.07.2009, a condizione che:

- l'eventuale rete di terra del cavidotto, costituita da treccia di rame, in corrispondenza degli attraversamenti con i nostri metanodotti dovrà essere realizzata con cavo isolato per una lunghezza di almeno m. 6 per parte dall'asse della condotta;

- nell'attraversamento la distanza minima misurata in senso verticale fra le superfici non potrà essere inferiore a cm 50;

- in corrispondenza degli attraversamenti in sovrappasso della condotta con i cavidotti, questi ultimi non dovranno essere posati in tubo portacavo ma con cavi liberi per una lunghezza di almeno 3 metri per parte dell'asse della condotta;

- in corrispondenza delle intersezioni della viabilità in progetto con il metanodotto, alla presenza del nostro personale Snam Rete Gas del Centro di Foggia, previo picchettamento dell'asse del metanodotto, dovranno essere definite le soluzioni tecnico/economiche adeguate per la messa in protezione della condotta;

- in corrispondenza dei tratti in parallelismo con i nostri metanodotti, tutte le vostre opere ivi compreso eventuali strade e pozzetti, dovranno essere realizzate fuori dalle fasce asservite;

- le attività di scavo in prossimità dei metanodotti dovranno essere realizzate a mano in presenza del personale del Centro di Manutenzione di Foggia succitato;

- si precisa la validità dell'eventuale autorizzazione è subordinata alla verifica, al rispetto delle distanze, dimensioni, caratteristiche costruttive sopracitate;

- la Società si assume qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dai lavori eseguiti dalla stessa Società, ivi compresi quelli che dovessero derivare dall'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate;

- eventuali interventi sulla tubazione e/o sulle opere di proprietà della Snam Rete Gas che dovessero interferire in qualche modo con le opere insistenti ed ubicate all'interno della fascia asservita di 19,50 m, saranno eseguiti senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione ed i relativi ripristini delle opere o manufatti eventualmente denunciati dovranno essere effettuati a cura e spese della Società;

- nel corso dei lavori eseguiti dalla società Delsis S.r.l. nessun transito con mezzi pesanti, deposito di

materiali e/o interventi di qualsiasi genere (ivi compreso l'utilizzo di trivelle, battipalo o attrezzature simili) potranno essere effettuati entro la fascia asservita di 19,50 m. coassiali alla condotta in esercizio; a tal proposito dovranno essere definite e verbalizzate le "procedure di esecuzione dei lavori tra il centro Snam Rete Gas e la società Delsis S.r.l. competenti e responsabili in materia";

- Acquedotto Pugliese S.p.A., prot. n. 127779 del 15.10.2010, comunica che l'impianto eolico in progetto non è interessato da Opere gestite dall'Ente;
- Terna S.p.A., prot. n. TE/P20100014210 del 19.10.2010, conferma il nulla osta rilasciato con la precedente nota prot. n. TE/P201000002099 del 22.02.2010.

Successivamente è emerso che:

- la società Delsis S.r.l. con nota del 04.07.2011 (acquisita al prot. n. 8650 del 05.07.2011) chiedeva, la conclusione del procedimento avendo ottenuto tutti i pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento per il rilascio dell'A.U. ex art. 387/2003;
- La Regione Puglia - Servizio Energia Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. n. 14230 del 29.11.2011 comunicava la conclusione positiva del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 30 MW, costituito da 15 aerogeneratori della potenza elettrica uninominale pari a 2 MW, sito nel comune di Deliceto (FG) località "Ciarluzzi, Risega, Piana di Castro, Catenaccio";
- La Regione Puglia - Servizio Energia Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. n.14572 del 05.12.2011 comunicava "Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità";
- in merito alla succitata procedura di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, l'Ufficio Energia ha provveduto a trasmettere al comune di Deliceto n. 2 comunicazioni di "Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità" per irreperibilità della ditta proprietaria per le quali non sono pervenute osservazioni; e n. 1 opposizione, acquisita al prot. 1152 n. 09.02.2012 e basata su argomentazioni di natura essenzialmente economica, pervenuta oltre i termini previsti dal D.P.R. 327/2001 per la presentazione di osservazioni, inoltrata comunque alla società Delsis S.r.l. con nota prot. n. 1399 del 14.02.2012;
- la Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Espropri, con nota prot. n. 6773 del 03/02/2012 comunicava che a seguito dell'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 40 cc. 2 e 3 del D.Lgs. 327/2001 non risultava più ammissibile il ricorso generalizzato al V.A.M. per la determinazione dell'indennità per il Piano Particellare di espropri e/o asservimenti richiedendo l'adeguamento della citata documentazione;
- la società Delsis S.r.l. con nota del 02/01/2013 (acquisita al prot. n. 172 del 08/01/2013) comunicava l'avvenuto trasmissione il giorno 28/12/2012, presso l'Ufficio Espropri della Regione Puglia, del piano particellare aggiornato alle richieste fatte dallo stesso Ufficio con la sopracitata nota prot. n. 6773 del 03.02.2012;
- la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota, prot. n. 2390 del 15/03/2012, chiedeva al competente Servizio Ecologia un parere espresso in merito alla validità temporale della Determinazione Dirigenziale n. 601/2006 di esclusione da V.I.A., emessa nel periodo di vigenza della L.R. 11/2001, che prevede per le verifiche di assoggettabilità a V.I.A. una durata di 3 anni, entro i quali dare inizio ai lavori avendo rilevato che la società Delsis S.r.l. aveva chiesto proroga della stessa con tre successive note rispettivamente in data 15.12.2009, 21.07.2010 e in ultimo con la nota del 14.02.2012;
- la Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per

l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Ecologia, con nota prot. n. 4131 del 22.05.2012 (acquisita al prot. n. 4912 del 22.05.2012) comunicava di aver rilevato delle modifiche al progetto originariamente escluso dalla procedura di V.I.A. con D.D. 601/2006, peraltro già correttamente segnalate dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche con la nota prot. n. 14344 del 07.10.2010 di convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 21.10.2010 e nuovamente con la nota prot. n. 12430 del 29.11.2011 di conclusione del procedimento; lamentando il mancato avvio, da parte della società Delsis S.r.l., della procedura secondo la norma vigente in materia di compatibilità ambientale finalizzato all'espressione di un nuovo parere relativo alla succitata variante progettuale in riduzione;

- la Società con nota del 31.05.2012 (acquisita al prot. n. 6009 del 21.06.2012) trasmetteva "Comunicazione di inizio lavori relativa all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, in agro di Deliceto località "Ciarluzzi, Risega, Piana di Castro, Catenaccio" per intervenuta formazione dell'Autorizzazione Unica per silenzio assenso";

- la Regione Puglia - Servizio Energia Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 6130 del 22.06.2012, inoltrava la sopra citata nota della Società attestante la formazione dell'Autorizzazione Unica per silenzio assenso all'attenzione del Servizio Ecologia della Regione Puglia nonché al Comune di Deliceto e al Presidente della Giunta Regionale facendo rilevare che l'atto conclusivo del procedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 è una Determinazione Dirigenziale del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo che impone una serie di obblighi e prescrizioni, inerenti sia l'esecuzione dei lavori che impegni di tipo economico, e che non è permessa dalla legge alcuna ipotesi di formazione tacita di un simile titolo abilitativo;

- pertanto, in merito a quanto sopra riportato, l'esecuzione dei lavori nei termini rappresentati dalla succitata Società si configurerebbe quale attività abusiva ed illecita per la quale il Servizio Energia Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo ha invitato il comune di Deliceto a svolgere i compiti di vigilanza, repressione e sanzione affidatigli dal T.U. D.P.R. 380/2001;

- la Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Ecologia, con nota prot. n. 6485 del 07.08.2012 comunicava che la società Delsis S.r.l. aveva provveduto all'inoltro della richiesta di proroga della D.D. 601/2006 entro i termini previsti, ma che non risulta comunque sufficiente quanto dichiarato dalla stessa con la nota di deposito del progetto rimodulato del 21.07.2010, pertanto al fine di consentire il rilascio di quanto richiesto dalla Società chiedeva la trasmissione di una perizia giurata firmata da un tecnico abilitato, attestante l'immutatezza del quadro programmatico degli strumenti di pianificazione di riferimento e l'insussistenza di ragioni sopravvenute che rendessero il progetto significativamente impattante;

- la società Delsis S.r.l. con nota del 04.10.2012 (acquisita al prot. n. 9553 del 11.10.2012) trasmetteva perizia giurata quale risposta alle richieste che il Servizio Ecologia della Regione Puglia aveva fatto con la nota succitata;

- la Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Ecologia, con nota prot. n. 9570 del 14.11.2012 invitava il comune di Deliceto a voler effettuare un sopralluogo nelle località interessate dal progettato impianto al fine di svolgere i dovuti controlli ai sensi del D.P.R. 380/2011;

- la Società con nota del 29.11.2012 (acquisita al prot. n. 11348 del 04.12.2012), in risposta alle succitate note del Servizio Ecologia della Regione Puglia, comunicava di non aver mai dato effettivamente inizio ai lavori per la costruzione dell'impianto in progetto, diversamente da quanto comunicato con la precedente nota del 31.05.2012;

- la Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Ecologia, con Determinazione Dirigenziale n. 289 del 04.12.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 5 del 10/01/2013, ha accolto la richiesta di proroga dell'efficacia del provvedimento di esclusione da V.I.A. presentata dalla Società Delsis S.r.l. e ha ritenuto di poter procedere al rilascio della stessa.

Rilevato altresì che:

- la società Delsis S.r.l. otteneva, ai sensi della L.R. 11/2001, determinazione del dirigente del Servizio Ecologia n. 601/2006 di esclusione dalla procedura di V.I.A.;
- la Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Ecologia, con Determinazione Dirigenziale n. 289 del 04.12.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 5 del 10/01/2013, ha accolto la richiesta di proroga dell'efficacia del provvedimento di esclusione da V.I.A. presentata dalla Società Delsis S.r.l. e ha ritenuto di poter procedere al rilascio della stessa;
- il progetto per cui il Servizio Ecologia della Regione Puglia rilasciava determina di proroga dell'efficacia, per quanto riguarda la localizzazione degli aerogeneratori, è quello antecedente le modifiche che la Società ha apportato al fine di dare seguito alle prescrizioni dettate, nell'ambito del procedimento, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggisti per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia e dell'Autorità di Bacino della Puglia e per le quali modifiche il Servizio Energia e Reti Energetiche aveva proceduto alla convocazione di una nuova riunione della Conferenza di Servizi il giorno 21.10.2010. Conseguentemente la Società, con nota del 07/01/2013 (acquisita al prot. n. 136 del 07/01/2013), provvedeva al deposito del progetto definitivo rimodulato costituito da 13 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 26 MW;
- in merito all'unica opposizione pervenuta relativamente la procedura di "Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità" la società Delsis S.r.l. con nota del 27/12/2012 (acquisita al prot. n. 231 del 09/01/2013) trasmetteva proprie controdeduzioni alla succitata opposizione;
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2";
- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5 del R.R. n. 24 del 30.12.2010 così come modificata dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, considerato che successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi del 7 ottobre 2010 non si è resa necessaria la convocazione di nessuna ulteriore seduta della stessa, non si ritiene necessario il trasferimento del progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it richiesto dall'art. 2.1 della suddetta D.G.R. 3029/2010; si prescrive, tuttavia, alla Società di fornire all'Ufficio Energia e Reti Energetiche gli strati informativi identificativi di cui al punto 4.1.1 delle Istruzioni Tecniche allegate alla D.D. n. 1 del 03.01.2011 entro 60 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 8512 del 13 settembre 2012 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;
- la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 11676 del 12.12.2012 inviata mediante PEC, invitava la società Delsis S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- sono decorsi i termini stabiliti dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. per l'invio di osservazioni in merito all'avviso di avvio della procedura di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- la società Delsis S.r.l. con nota del 27.12.2012 (acquisita al prot. n. 231 del 09/01/2013) trasmetteva

comunque proprie controdeduzioni all'opposizione pervenuta oltre il sopracitato previsto termine; con cui chiariva le mutate condizioni progettuali che non renderebbero necessario l'esproprio del terreno oggetto di opposizione ma esclusivamente una occupazione temporanea;

- in merito alla sopracitata occupazione temporanea del terreno oggetto di opposizione all'avviso di "Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità" si prescrive alla Società l'obbligo al ripristino del terreno a conclusione delle fasi di costruzione dell'impianto in oggetto e prima della sua entrata in esercizio al fine di renderlo disponibile all'uso legittimo del proprietario;

- la società Delsis S.r.l con nota del 02/01/2013 (acquisita al prot. n. 172 del 08/01/2013) trasmetteva copia del certificato camerale con dicitura antimafia ai sensi dell'art. 16 della L.R. 25 del 25.09.2012 ovvero D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011;

- la Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Ecologia provvederà alla notifica della Determinazione Dirigenziale n. 289 del 04/12/2012 di proroga dell'efficacia della validità della D.D. 601 del 19/12/2006 di esclusione da V.I.A. alla società Delsis S.r.l., la quale dovrà attenersi strettamente al rispetto dei contenuti e termini ivi riportati; nonché dei termini di validità ed efficacia del parere ambientale stabiliti dalla L.R. 1/2001 e s.m.i.. A tale proposito considerata la durata del suddetto procedimento di proroga e l'indeterminatezza della D.D. 289/2012 in merito ai termini di validità, si prescrive alla società Delsis S.r.l. di acquisire in fase esecutiva, e comunque entro i termini di 180 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, nulla osta della competente Autorità Ambientale Regionale alla realizzazione dell'impianto;

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 13 aerogeneratori della potenza elettrica di 26 MW, ubicato nel Comune di Deliceto (FG) - località "Ciarluzzi, Risega, Piana di Castro, Catenaccio" posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga WGS 84), espresse in tabella:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y

SE1 2558101 4567204

SE2 2558775 4567350

SE3 2558166 4566861

SE9 2558077 4568217

SE10 2557595 4568487

SE11 2557465 4567864

SE12 2557170 4567669

SE13 2556773 4567360

SE14 2558597 4568282

SE15 2558658 4567874

SE16 2558969 4567041

SE19 2558809 4566036

SE20 2559057 4565770

- delle opere connesse costituite da:

- costruzione di una linea elettrica interrata MT a 20 kV per il collegamento interno dell'impianto eolico e con le relative cabine di smistamento;
- costruzione di una Sotto Stazione Elettrica di smistamento 20/150 kV, connessa con la sezione a 150 kV della futura Stazione Elettrica a 380 kV Deliceto che sarà collegata in entra - esce sulla linea 380 kV "Foggia - Candela" (autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1367 del 12.12.2008 volturata in favore di Terna con Determinazione n. 193 del 01.04.2009);
- in data 19.12.2012 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Delsis S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 28.12.2010;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 20.12.2012 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 14491;
- La Società ha depositato, con nota del 07.01.2013 (acquisita al protocollo con n. 136 del 07/01/2013), n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 4 dell'11 gennaio 2013 a firma di _____ agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007 e D.G.R. 3029 del 28.12.2010, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 26 MW costituito da n. 13 aerogeneratori, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Deliceto (FG), località "Ciarluzzi, Risega, Piana di Castro, Catenaccio"; nonché di una nuova Sottostazione Elettrica di smistamento 20/150 kV connessa con la sezione a 150 kV della futura Stazione Elettrica a 380 kV Deliceto che sarà collegata in entra - esce sulla linea 380 kV "Foggia - Candela" (autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1367 del

12.12.2008 volturata in favore di Terna con Determinazione n. 193 del 01.04.2009).

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 19.12.2012 tra la Regione Puglia e la Società Delsis S.r.l.;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Delsis S.r.l con sede legale in Foggia (FG), Via Mario Forcella, 10 - P.IVA e C.F. 03543760718- dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, della D.G.R. 3029 del 28.12.2010 e della L.R. n. 25 del 25.09.2012, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 13 aerogeneratori della potenza elettrica di 26 MW, ubicato nel Comune di Deliceto (FG) - località "Ciarluzzi, Risega, Piana di Castro, Catenaccio" posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga WGS 84), espresse in tabella:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y

SE1 2558101 4567204

SE2 2558775 4567350

SE3 2558166 4566861

SE9 2558077 4568217

SE10 2557595 4568487

SE11 2557465 4567864

SE12 2557170 4567669

SE13 2556773 4567360

SE14 2558597 4568282

SE15 2558658 4567874

SE16 2558969 4567041

SE19 2558809 4566036

SE20 2559057 4565770

e delle opere connesse costituite da:

- costruzione di una linea elettrica interrata MT a 20 kV per il collegamento interno dell'impianto eolico e con le relative cabine di smistamento;

- costruzione di una Sotto Stazione Elettrica di smistamento 20/150 kV, connessa con la sezione a 150 kV della futura Stazione Elettrica a 380 kV Deliceto che sarà collegata in entra - esce sulla linea 380 kV "Foggia - Candela" (autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1367 del 12.12.2008 volturata in favore di Terna con Determinazione n. 193 del 01.04.2009).

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Delsis S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini

stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni)

del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque

assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 32 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino
